

# COMUNE DI TORRITA TIBERINA

## STATUTO

Delibera n. 2 del 7/2/2003.

### PARTE I PRINCIPI FONDAMENTALI TITOLO I ELEMENTI COSTITUTIVI

#### **Art. 1 Autonomia statutaria**

1. Il Comune di Torrita Tiberina è Ente Locale territoriale dotato di autonomia nell'ambito del sistema unitario della Repubblica Italiana.
2. Il Comune si ispira ai principi della Carta Europea dell'Autonomia Locale.
3. Il presente Statuto detta i principi e le norme fondamentali, inderogabili da qualsiasi altro atto normativo ed amministrativo Comunale, relativi alla comunità di Torrita Tiberina.

#### **Art. 2 Autonomia finanziaria**

1. Il Comune ha autonomia finanziaria nei limiti e negli ambiti stabiliti dalle Leggi dello Stato.

#### **Art. 3 Territorio, popolazione e sede Comunale**

1. Il territorio Comunale è quello risultante dal Piano Topografico di cui all' art. 9 della Legge 24 Dicembre 1954, n. 1228, approvato dall'Istituto Centrale di Statistica e comprende il capoluogo e le località i Colli della Città.
2. La popolazione Comunale è formata da tutti i soggetti anagraficamente iscritti nei registri comunali e che abbiano la propria residenza nel territorio dei Comune.
3. Sono comunque soggetti alle regole del presente Statuto e agli altri atti normativi e amministrativi comunali anche tutti gli altri soggetti, fintanto che si trovano nel territorio del Comune.
4. La sede Comunale è sita nel capoluogo.
5. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono nella sede Comunale. In casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze, il Consiglio può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede.
6. La modifica della denominazione delle borgate e frazioni o della sede Comunale può essere disposta dal Consiglio previa consultazione popolare.

#### **Art. 4 Simboli del comune**

1. Sono simboli del Comune di Torrita Tiberina:
  - Il Gonfalone
  - Lo Stemma
2. Le caratteristiche del gonfalone e dello stemma sono stabilite con apposita deliberazione del Consiglio Comunale.

3. Il Sindaco può disporre che venga esibito il gonfalone con lo stemma del comune nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, e ogni qualvolta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione dell'Ente a una particolare iniziativa.
4. La Giunta può autorizzare l'uso e la riproduzione dello stemma del comune per fini non istituzionali soltanto ove sussista un pubblico interesse; può autorizzare, con deliberazione motivata, la concessione dell'uso dello stemma ad enti o associazioni operanti sul territorio Comunale, stabilendone le modalità.

## **Art. 5 Funzioni proprie**

1. Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio principalmente nei settori organici dei servizi sociali, scolastici, dell'assetto ed uso del territorio e dello sviluppo economico.
2. Il Comune, nell'esercizio delle proprie funzioni, si ispira ai principi della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, approvata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948 e persegue gli obiettivi politici e sociali sanciti dalla Costituzione della Repubblica. Coordina la propria attività con lo Stato, la Regione Lazio, la Provincia ed i Comuni al fine di realizzare un organico sistema delle autonomie.
3. In particolare opera per:
  - a) Salvaguardare e consolidare i valori di libertà, eguaglianza, giustizia, democrazia e solidarietà, patrimonio della Comunità;
  - b) Promuovere la cultura della civile convivenza nella pace mediante opportune iniziative di educazione, di cooperazione e di informazione;
  - c) Sviluppare e promuovere l'integrazione fra le diverse etnie presenti sul territorio, valorizzando e rispettando le diverse forme di cultura, di socialità, di costume e di religione nel segno di un pluralismo religioso e di una società multietnica;
  - d) Realizzare, in collaborazione con Stato, Regione e Provincia, le condizioni per rendere effettivo il diritto allo studio e alla cultura in ogni ordine e grado, nel rispetto di ogni forma di pluralismo, favorendo strumenti di educazione permanente;
  - e) Far partecipare i ragazzi alla vita della comunità, riconoscendo gli stessi come propri Cittadini a pieno titolo, consultandoli in relazione alle scelte che li riguardano, e anche ricercando forme specifiche che consentano loro il pieno esercizio della cittadinanza, con l'obiettivo di realizzare un "paese" anche a loro misura;
  - f) Garantire e tutelare i livelli di vita e di dignità sociale, culturale ed umana della popolazione anziana;
  - g) Superare gli squilibri economici, sociali e culturali promuovendo la solidarietà della comunità Locale, rivolgendosi in particolare alle fasce di popolazione più svantaggiate;
  - h) Sviluppare e consolidare un'ampia rete di servizi sociali e di tutela della salute, assicurando sostegno alla corresponsabilità dei genitori nell'impegno di cura e di educazione dei figli anche tramite i servizi sociali ed educativi;
  - i) Favorire libere forme di aggregazione sociale e sostenere l'associazionismo culturale, sportivo, ricreativo, assistenziale ed ambientalistico. Riconoscere e valorizzare la funzione del volontariato come espressione di solidarietà e pluralismo sia dei singoli Cittadini che in forma aggregata;
  - j) Favorire la piena occupazione dei lavoratori, la tutela dei loro diritti e la valorizzazione delle loro capacità professionali;
  - k) Promuovere il più ampio confronto con le organizzazioni sindacali dei lavoratori e con le associazioni degli imprenditori, per definire gli indirizzi fondamentali in campo economico e sociale, per concordare iniziative volte alla salvaguardia ed al consolidamento dell'economia e dell'occupazione;
  - l) Assicurare pari opportunità a tutti i cittadini promuovendo azioni finalizzate a rimuovere gli ostacoli che di fatto ne impediscono la realizzazione;

- m) Consolidare il principio della collaborazione con gli Enti Locali partecipando, nei modi e nei limiti consentiti dall'ordinamento statale, a forme di cooperazione, raccordo e gemellaggio con altri Comuni nonché analoghe "Istituzioni" di altri Stati;
- n) Valorizzare, incrementare e tutelare il patrimonio culturale, artistico, storico e le tradizioni popolari del paese;
- o) Promuovere l'utilizzo delle fonti rinnovabili per ridurre l'inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo al fine di assicurare, nell'uso sostenibile ed equo delle risorse, le necessità delle persone di oggi e delle generazioni future;
- p) Assicurare, di concerto con le competenti strutture statali, regionali, provinciali ed intercomunali, condizioni di sicurezza di vita e di tutela dalle calamità attraverso il servizio Comunale di Protezione Civile.

## **TITOLO II**

### **PARTECIPAZIONE E ACCESSO DEI CITTADINI AI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI COMUNALI**

#### **Art. 6 Finalità programmatiche**

1. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi della Provincia, della Regione, dello Stato e della Comunità Europea al fine del più efficace assolvimento delle funzioni proprie; valorizza ogni forma di collaborazione con gli altri Enti Locali.
2. Il Comune, nell'esercizio delle sue funzioni, coordina la propria azione politico-amministrativa a quella dei vari livelli di governo presenti sul territorio nelle materie d'interesse comune, al fine di armonizzare, nel rispetto delle singole autonomie, l'intervento della Pubblica Amministrazione.
3. Pone a fondamento delle proprie scelte e della propria attività amministrativa, regolamentare e di programmazione, il rapporto di consultazione e di partecipazione coi Cittadini, con le formazioni sociali, con le associazioni, con le cooperative aventi i requisiti della mutualità e con gli enti rappresentativi degli interessi locali in modo che sia garantito l'esercizio dei propri diritti.
4. Garantisce la più ampia informazione sulla propria attività e tutela il diritto di accesso agli atti della Amministrazione, in particolare rimuovendo ogni ostacolo al relativo esercizio quali presupposti per una effettiva partecipazione.
5. Informa la propria attività al principio del decentramento.
6. Favorisce la promozione e la tutela dei minori anche attraverso la costituzione di organismi di partecipazione come il Consiglio Comunale dei Ragazzi.

#### **Art. 7 Associazioni**

1. Il Comune favorisce ed incoraggia il libero associazionismo per il perseguimento di fini pacifici e di sviluppo sociale, culturale e turistico della comunità Locale.
2. Nell'ambito delle finalità perseguite dal Comune è istituito l'albo delle forme associative che sono portatrici di interessi generali e diffusi non in contrasto con i principi e le finalità dello Statuto e che garantiscono una adeguata rappresentatività, le quali costituiscono un punto di riferimento e hanno rapporti continuativi con il Comune. Nei limiti delle disponibilità anche finanziarie, il Comune può intervenire in sostegno delle associazioni riconosciute con contributi e/o altri interventi sostitutivi.
3. I criteri, le modalità per l'iscrizione all'albo e i diritti delle associazioni sono disciplinate dal regolamento.

#### **Art. 8 Organi di partecipazione popolare**

1. Al fine di favorire la partecipazione dei Cittadini all'Amministrazione Locale, il comune può costituire le consulte di settore ed il forum giovanile e dei Cittadini.
2. Il regolamento degli istituti di partecipazione stabilisce il numero delle consulte di settore, le materie di competenza, le modalità di formazione e di funzionamento.
3. Il regolamento degli istituti di partecipazione stabilisce le materie di competenza e le modalità di formazione e di funzionamento del forum giovanile e dei Cittadini.
4. Alle consulte di settore ed al forum giovanile e dei Cittadini sono attribuite, nei rispettivi settori di competenza, le seguenti funzioni:
  - emissione di pareri consultivi richiesti dagli organi dell'Amministrazione Comunale.
  - emissione di raccomandazioni e proposte, relative alle attività, ai servizi ed agli atti del Comune. Le raccomandazioni e le proposte sono attivate per iniziativa autonoma delle consulte e del forum giovanile.

### **Art. 9 Diritto di informazione**

1. Tutti gli atti dell'Amministrazione, delle "Aziende" e delle "Istituzioni" del comune sono pubblici, con le limitazioni previste dalla Legge e dal Regolamento.
2. L'Ente può avvalersi, oltre che dei sistemi tradizionali della notificazione e della pubblicazione all'Albo Pretorio, anche dei mezzi di comunicazione ritenuti più idonei ad assicurare il massimo di conoscenza degli atti.
3. L'informazione deve essere esatta, tempestiva, inequivocabile, completa e, per gli atti aventi una pluralità indistinta di destinatari, deve avere carattere di generalità.
4. La Giunta Comunale adotta i provvedimenti organizzativi interni ritenuti più idonei a dare concreta attuazione al diritto di informazione.
5. Il regolamento sul diritto di accesso detta norme atte a garantire l'informazione ai Cittadini, nel rispetto dei principi sopra enunciati e disciplina la pubblicazione per gli atti previsti dall'art. 26 della Legge 7 Agosto 1990, n. 241.

### **Art. 10 Diritto di accesso agli atti e ai procedimenti**

1. Al fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale, è riconosciuto a chiunque vi abbia un interesse concreto ed attuale il diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità stabilite dal Regolamento sul procedimento amministrativo.
2. Il regolamento, oltre ad enucleare le categorie degli atti riservati, disciplina anche i casi in cui è applicabile l'istituto dell'accesso differito e detta le norme di organizzazione per il rilascio delle copie.

### **Art. 11 Diritto di iniziativa**

1. I Cittadini, in forma singola o associata, possono rivolgere all'Amministrazione Comunale petizioni dirette a promuovere una migliore tutela degli interessi collettivi.
2. L'Amministrazione ha l'obbligo di esaminare e di far conoscere agli interessati la decisione che ne è scaturita.
3. Le petizioni indirizzate al Sindaco sono presentate all'ufficio Protocollo in duplice copia. Esse contengono, in modo chiaro ed intelligibile, la questione che viene posta e/o la soluzione che viene proposta, la sottoscrizione dei presentatori ed il recapito degli stessi.
4. L'Ufficio Protocollo rilascia al consegnatario copia della petizione previa apposizione del timbro di arrivo.
5. L'Amministrazione ha 60 giorni di tempo per esaminare l'atto e far conoscere il proprio intendimento in merito o i motivi di un eventuale ritardo di esame.

6. La petizione è trasmessa al Consiglio Comunale o alla Giunta Comunale a seconda delle rispettive competenze. Un decimo (1/10) dei cittadini elettori può avanzare proposte per l'adozione di atti amministrativi che il Sindaco trasmette entro i 30 giorni successivi all'organo competente, corredato dal parere dei responsabili dei servizi interessati e dall'attestazione della copertura finanziaria.
7. Le associazioni iscritte all'albo di cui all'articolo 7, comma 2, possono rivolgere alla Giunta Comunale richieste scritte limitatamente alle loro specifiche finalità.

## **Art. 12 Partecipazione al procedimento**

1. Tutti i Cittadini che dimostrino di essere interessati ad un procedimento amministrativo avviato dall'Amministrazione Comunale e che ne facciano richiesta devono essere sentiti, anche in contraddittorio fra loro e con l'Amministrazione.
2. A tal fine, l'Amministrazione indice apposite riunioni, invitando i soggetti che chiedono di partecipare e che dimostrino di essere interessati al procedimento in corso.
3. La convocazione avviene mediante comunicazione individuale o, nel caso di pluralità di soggetti, mediante avvisi al pubblico, e comunque con esposizione all'albo pretorio.
4. E' consentita altresì la presentazione di memorie e documenti.
5. Nel provvedimento finale deve darsi atto dell'esame delle ragioni proposte e dei motivi per le quali esse sono state accolte o meno dall'Amministrazione.
6. Le regole procedurali sono individuate nell'apposito Regolamento.
7. Per ogni procedimento deve essere indicato il responsabile del procedimento stesso, la struttura amministrativa cui lo stesso fa capo e le modalità di consultazione degli atti.

## **Art. 13 Referendum**

1. Sono previsti Referendum consultivi in tutte le materie di esclusiva competenza Comunale, al fine di sollecitare dichiarazioni di volontà che devono trovare sintesi nell'azione amministrativa.
2. Soggetti promotori dei Referendum possono essere:
  - un terzo del corpo elettorale risultante alla data del 1° gennaio dell'anno nel quale è presentata la richiesta;
  - il Consiglio Comunale con la maggioranza dei suoi componenti.
3. Il Consiglio Comunale fissa nei Regolamenti i requisiti di ammissibilità, i tempi, le condizioni di accoglimento e le modalità organizzative della consultazione.

## **Art. 14 Oggetto del Referendum**

1. Non è ammesso Referendum in materia di:
  - a) Statuto e regolamento del Consiglio;
  - b) elezione, nomina, designazione e revoca di rappresentanti del Comune;
  - c) tributi locali, tariffe, mutui e bilancio;
  - d) ordinamento del personale del Comune, delle "Istituzioni" e delle "Aziende";
  - e) tutela delle minoranze etniche o religiose;
  - f) Polizia Locale;
  - g) igiene, per la parte disciplinata da normativa Statale e Regionale;
  - h) proposte già sottoposte a consultazione referendaria quando non siano decorsi anni 5 dal precedente suffragio;
  - i) oggetti sui quali il Consiglio Comunale deve esprimersi entro termini stabiliti dalla Legge.

## **Art. 15 Procedimento**

1. Una Commissione di Garanzia, nei termini previsti dal regolamento, giudica sulla ammissibilità del Referendum nonché sulla correttezza della formulazione del quesito referendario e sulla regolarità della presentazione delle firme.
2. Il regolamento di partecipazione determina la costituzione, la composizione ed i poteri della Commissione di Garanzia.
3. Il Sindaco indice il Referendum entro 30 giorni dalla comunicazione del giudizio di ammissibilità.

## **Art. 16 Svolgimento del Referendum**

1. Il Referendum non può avere luogo in concomitanza con altre consultazioni elettorali. Non è consentito lo svolgimento di più di una consultazione referendaria in un anno.
2. In conformità alla disciplina fissata dal regolamento hanno diritto di partecipare al Referendum i Cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune, nonché quanti, anche non residenti, autocertifichino il loro domicilio nel Comune da almeno un anno.
3. La proposta soggetta a Referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

## **Art. 17 Proclamazione del risultato**

1. La Commissione di Garanzia verifica la validità del Referendum e ne proclama il risultato.

## **Art. 18 Determinazione degli organi comunali**

1. Gli organi del Comune, secondo le rispettive competenze, valutano il risultato del Referendum entro 30 giorni dalla sua proclamazione.

## **Art. 19 Difensore Civico**

1. Può essere istituito l'ufficio del Difensore Civico, quale garante della imparzialità e del buon andamento dell'Amministrazione Comunale.
2. Il Difensore Civico è nominato dal Consiglio Comunale, salvo che non sia scelto in forma di convenzionamento con altri comuni o con la Provincia, a scrutinio segreto con i voti di almeno i due terzi dei Consiglieri assegnati su una terna di nomi proposta dalla Giunta tra soggetti in possesso di ottime cognizioni dell'attività amministrativa degli Enti Locali e di uno dei seguenti diplomi di laurea: Scienze Politiche, Giurisprudenza, Economia e Commercio o equipollenti.
3. Il Difensore Civico, di propria iniziativa o su istanza di Cittadini, può richiedere all'Amministrazione notizie circa lo stato e le ragioni di qualsiasi provvedimento e l'Amministrazione è tenuta a fornire al medesimo tutte le notizie richieste; egli può altresì prendere visione ed estrarre copia di atti che si riferiscono a procedimenti già conclusi senza dovere all'Amministrazione alcun compenso, neppure relativo ai costi di fotocopiatura.
4. Il Difensore Civico esercita il controllo delle deliberazioni comunali di cui all'art. 127, comma 1 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, con le modalità previste dal successivo comma 2 e successive modifiche ed integrazioni.
5. Quando il Difensore Civico ravvisi atti, comportamenti od omissioni in violazione dei principi d'imparzialità e buon andamento, sollecita il Consiglio Comunale o il Sindaco e la Giunta ad assumere i provvedimenti di propria competenza, informandone in ogni caso il Consiglio Comunale.
6. Il Difensore Civico presenta annualmente al Consiglio Comunale, nel mese di aprile, un resoconto della propria attività svolta nell'anno precedente, formulando altresì osservazioni e suggerimenti sull'attività dell'Amministrazione Comunale.
7. Il regolamento stabilisce i casi di ineleggibilità e incompatibilità e determina le modalità di partecipazione del Difensore Civico alle adunanze del Consiglio ed alle riunioni delle Commissioni.
8. Il Difensore Civico rimane in carica 5 anni ed esercita le sue funzioni fino all'insediamento del successore.
9. Il Difensore Civico ha gli uffici presso la sede Comunale e si avvale, per l'espletamento delle proprie funzioni, di personale e mezzi dell'Amministrazione, secondo le modalità previste dal regolamento.

**PARTE II**  
**ORDINAMENTO**  
**TITOLO III**  
**ORDINAMENTO STRUTTURALE**

**Art. 20 Pari opportunità**

1. Il Comune di Torrita Tiberina assicura condizioni di pari opportunità tra uomo e donna ai sensi della Legge 10 aprile 1991, n. 125 e promuove la presenza di entrambi i sessi nelle giunte e negli organi collegiali del Comune, e degli Enti, "Aziende" ed "Istituzioni" in cui nomina propri rappresentanti.

**Art. 21 Organi**

1. Sono organi istituzionali del Comune: il Consiglio Comunale, la Giunta Comunale, il Sindaco.

**Art. 22 Consiglio Comunale**

1. Il Consiglio Comunale, rappresentando l'intera comunità, determina l'indirizzo ed esercita il controllo politico-amministrativo.
2. Il Consiglio, costituito in conformità alla Legge, ha autonomia organizzativa e funzionale.
3. Il regolamento interno dovrà in particolare disciplinare:
  - a) la convocazione ed il funzionamento;
  - b) la costituzione dei gruppi consiliari;
  - c) la disciplina delle sedute;
  - d) la presentazione di interrogazioni, interpellanze e mozioni;
  - e) l'organizzazione dei lavori del Consiglio Comunale;
  - f) il diritto di iniziativa da parte dei Consiglieri Comunali.

**Art. 23 Competenze e attribuzioni**

1. Il Consiglio Comunale esercita le potestà e le competenze previste dalla Legge e svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità ed ai procedimenti stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.
2. Impronta l'azione complessiva dell'Ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare il buon andamento e l'imparzialità.
3. Nell'adozione degli atti fondamentali privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione, perseguendo il raccordo con la programmazione provinciale, regionale e statale.
4. Gli atti fondamentali devono contenere la individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere e la destinazione delle risorse e degli strumenti necessari all'azione da svolgere e comunque devono essere coerenti alle scelte espresse nel documento programmatico.
5. Ispira la propria azione al principio di solidarietà.
6. Esso è altresì competente in tutti i casi in cui l'Amministrazione è tenuta a manifestare per la prima volta la propria volontà circa una iniziativa che riguardi la tutela degli interessi della Comunità Locale.

### **Art. 24 Prima seduta del Consiglio Comunale**

1. Entro 10 giorni dalla proclamazione deve essere convocata la prima seduta del Consiglio Comunale, che dovrà tenersi entro il termine perentorio di 10 giorni dalla convocazione.
2. La prima seduta è convocata e presieduta dal Sindaco fino all'elezione del Presidente dell'assemblea.
3. La seduta prosegue poi sotto la presidenza del Presidente neo-eletto per l'elezione del Vice Presidente e, successivamente, per la comunicazione dei componenti della Giunta e del Vice Sindaco.

### **Art. 25 Presidente del Consiglio Comunale**

1. La presidenza del Consiglio Comunale è assunta dal Presidente eletto nel corso della prima seduta.
2. Spetta al Presidente:
  - a) la convocazione del Consiglio Comunale, secondo le modalità previste dalla Legge e dal regolamento;
  - b) la fissazione dell'ordine del giorno del Consiglio Comunale;
  - c) la spedizione degli avvisi di convocazione;
  - d) la convocazione e la presidenza della conferenza dei capigruppo;
3. Il Presidente esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari;
4. Il Presidente tutela le prerogative dei Consiglieri e garantisce l'effettivo esercizio delle loro funzioni;
5. Il Presidente è eletto dal Consiglio Comunale nel proprio seno a scrutinio segreto ed a maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati per i primi due scrutini ed a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati a partire dal terzo scrutinio, con voto limitato ad una sola preferenza;

### **Art. 26 Elezione del Vice - Presidente del Consiglio Comunale**

1. Il Vice-Presidente del Consiglio Comunale è eletto dallo stesso nel proprio seno con un'unica votazione a scrutinio segreto ed a maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati per i primi due scrutini ed a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati a partire dal terzo scrutinio, con voto limitato ad una sola preferenza.
2. Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza di quest'ultimo.

### **Art. 27 Linee programmatiche di mandato**

1. Entro il termine di 60 giorni decorrenti dalla data di convalida degli eletti, il Sindaco, sentita la Giunta, presenta al Consiglio Comunale le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico amministrativo.
2. Ciascun consigliere ha diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo integrazioni, adeguamenti, modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti, nelle modalità indicate dal regolamento.
3. Con cadenza annuale ed entro il 30 settembre di ogni anno, il Consiglio provvede, in sessioni straordinarie, a verificare l'attuazione di tali linee da parte del Sindaco e della Giunta. E' facoltà del Consiglio provvedere a integrare, nel corso del mandato, le linee programmatiche sulla base di esigenze sopravvenute.
4. Al termine del mandato politico amministrativo, il Sindaco presenta all'organo consiliare il documento di rendicontazione dello stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche. Detto documento è sottoposto all'approvazione del Consiglio.

## **Art. 28. Commissioni consiliari**

1. Il Consiglio Comunale può istituire proprie commissioni temporanee con funzione istruttoria e/o consultiva sugli argomenti da sottoporre al suo esame.
2. Il numero dei componenti le commissioni consiliari ed il loro funzionamento sono disciplinati dal regolamento del Consiglio Comunale.

## **Art. 29 Gruppi consiliari**

1. I Consiglieri possono costituirsi in gruppi, composti da almeno tre Consiglieri, secondo quanto previsto nel regolamento e ne danno comunicazione al Consiglio Comunale.
2. Per la composizione dei gruppi consiliari si prescinde dal numero minimo qualora il consigliere dichiarerà di essere espressione di un partito politico rappresentato nel Parlamento Italiano o sia stato eletto in una lista a cui è stato attribuito un solo seggio.
3. Il regolamento può prevedere la conferenza dei capigruppo e le relative attribuzioni.

## **Art. 30 Consiglieri**

1. La posizione giuridica e lo status dei Consiglieri sono regolati dalla Legge. Essi rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono.
2. I Consiglieri Comunali che non intervengono alle sedute del Consiglio per tre volte consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio medesimo. Il Sindaco, accertata la suddetta assenza maturata dal consigliere, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell'art. 7 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo. Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al Sindaco eventuali documenti probatori entro il termine indicato nella comunicazione scritta e che non può essere inferiore a giorni venti, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine, il Consiglio esamina e infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate dal consigliere.
3. Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al Consiglio, devono essere assunte immediatamente al protocollo del Comune nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio, entro e non oltre dieci giorni, procede alla surroga dei Consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo.
4. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo del consigliere Comunale, previsti dalla Legge, sono disciplinati dal regolamento.
5. Ciascun consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio Comunale.

## **Art. 31 Giunta Comunale**

1. La Giunta è composta dal Sindaco e da un numero di Assessori non superiore a quattro e non inferiore a due. Un Assessore può essere eletto anche tra Cittadini italiani non Consiglieri e non residenti nel Comune, purché in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di Consigliere Comunale e di requisiti di professionalità.
2. Gli Assessori non Consiglieri hanno le stesse funzioni e la stessa dignità degli altri Assessori. Possono partecipare alle sedute del Consiglio con diritto di intervento, senza diritto di voto.

### **Art. 32 Nomina e prerogative**

1. Il Vice-Sindaco e gli altri componenti della Giunta Comunale sono nominati dal Sindaco e presentati al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva alle elezioni.
2. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio Comunale e deve sostituire entro quindici giorni gli Assessori dimissionari e/o revocati qualora il numero degli Assessori rimasti in carica sia inferiore a due.
3. Nel documento programmatico sono enunciati gli obiettivi che la Giunta dovrà attuare durante il proprio mandato, per il perseguimento delle finalità del Comune.
4. Le cause di ineleggibilità ed incompatibilità, la posizione giuridica, lo status dei componenti l'organo o gli istituti della decadenza o della revoca sono disciplinati dalla Legge.
5. Le dimissioni degli Assessori sono irrevocabili sin dalla loro assunzione al protocollo del Comune e non sono soggette ad accettazione.
6. La Giunta, esclusi i casi di revoca e di dimissioni singole, resta in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del Consiglio Comunale.

### **Art. 33 Funzionamento della Giunta**

1. La Giunta Comunale è convocata e presieduta dal Sindaco, che coordina e controlla l'attività degli Assessori e stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni.
2. Le modalità di convocazione e di funzionamento sono stabilite in modo informale dalla Giunta stessa.
3. Le adunanze della Giunta Comunale non sono pubbliche. Alle stesse partecipa il Segretario Comunale e il Direttore Generale se nominato.
4. Il Sindaco può disporre che alle adunanze della Giunta, nel corso dell'esame di particolari argomenti, siano presenti, con funzioni consultive, funzionari del comune.
5. Possono essere invitati alle riunioni della Giunta, per essere consultati su particolari argomenti afferenti alle loro funzioni ed incarichi, il Revisore dei conti e gli eventuali rappresentanti del Comune in Enti, Aziende, Consorzi, Commissioni.

### **Art. 34 Competenze della Giunta**

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'Amministrazione del comune e compie gli atti che, ai sensi di Legge o del presente Statuto, non siano riservati al Consiglio e non rientrino nelle competenze attribuite al Sindaco, al Segretario Comunale, al Direttore Generale se nominato o ai Responsabili dei servizi Comunali.
2. La Giunta opera in modo collegiale, dà attuazione agli indirizzi generali espressi dal Consiglio e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.
3. La Giunta, in particolare, nell'esercizio delle attribuzioni di governo e delle funzioni organizzative:
  - a) svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio;
  - b) assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione e decentramento;
  - c) determina le tariffe dei servizi e le quote dei tributi nell'ambito della disciplina generale e dell'ordinamento approvati dal Consiglio Comunale;
  - d) nomina i membri delle commissioni su proposta del responsabile del servizio interessato solo nei casi in cui sia espressamente richiesto dal Consiglio Comunale;
  - e) propone la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere a enti e persone, sulla base dei criteri generali approvati dal Consiglio.
  - f) approva i Regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio;
  - g) approva i criteri generali per l'accettazione o il rifiuto di lasciti o donazioni;
  - h) fissa la data di convocazione dei comizi per i Referendum;

- i) approva gli accordi di contrattazione decentrata;
  - j) decide in ordine alle controversie sulle competenze funzionali che potrebbero sorgere fra gli organi gestionali dell'Ente;
  - k) approva i progetti ed i programmi esecutivi che non siano riservati dalla Legge o dal regolamento di contabilità ai responsabili dei servizi comunali;
  - l) esercita, previa determinazione dei costi e individuazione dei mezzi, funzioni delegate dalla provincia, regione e stato quando non espressamente attribuite dalla Legge e dallo Statuto ad altro organo;
  - m) fissa, ai sensi del regolamento e degli accordi decentrati, i parametri, gli standard e i carichi funzionali di lavoro per misurare la produttività dell'apparato, sentito il Segretario Comunale o Direttore Generale se nominato;
  - n) determina i misuratori e i modelli di rilevazione del controllo interno;
  - o) approva il P.E.G.;
  - p) ha competenze in materia di contenzioso e nomina i legali per la resistenza o l'instaurazione del giudizio;
  - q) delibera in merito alla revoca del Segretario per violazione dei doveri d'ufficio;
  - r) approva il programma triennale del fabbisogno del personale ed il piano annuale delle assunzioni;
  - s) esercita il controllo amministrativo sul personale;
  - t) adotta atti d'indirizzo nei confronti dei responsabili dei servizi;
  - u) approva le proposte di Bilancio e di rendiconto.
4. Nelle materie in cui ha competenza, la Giunta può riservarsi la gestione dei relativi capitoli di spesa.

### **Art. 35 Deliberazioni degli Organi Collegiali, pubblicità ed esecutività**

1. La materia è regolata dalla Legge e dai Regolamenti.

### **Art. 36 Sindaco**

1. Il Sindaco è il capo del governo Locale e in tale veste esercita funzioni di rappresentanza, di presidenza della Giunta Comunale, di sovrintendenza e di Amministrazione.
2. Ha competenza e poteri di indirizzo, vigilanza e controllo dell'attività degli Assessori e delle strutture gestionali-esecutive.
3. La Legge disciplina le modalità per l'elezione, i casi di incompatibilità e di ineleggibilità all'ufficio di Sindaco, il suo status e le cause di cessazione dalla carica.
4. Le dimissioni del Sindaco diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio Comunale. Trascorso tale termine, si procede allo scioglimento del Consiglio, con contestuale nomina di un Commissario.
5. Al Sindaco, oltre alle competenze di Legge, sono assegnate dal presente Statuto e dai Regolamenti attribuzioni quale organo di Amministrazione, di vigilanza e poteri di auto organizzazione delle competenze connesse all'Ufficio.

### **Art. 37 Attribuzioni di Amministrazione**

1. Il Sindaco:
  - a) ha la rappresentanza generale dell'Ente;
  - b) ha la direzione unitaria ed il coordinamento dell'attività politico-amministrativa del Comune;
  - c) sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti;
  - d) nomina i Responsabili di area;

- e) attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità e i criteri stabiliti dalla Legge e dal Regolamento di Organizzazione, in base alle esigenze del Comune;
- f) coordina l'attività dei singoli Assessori;
- g) può sospendere l'adozione di atti specifici concernenti l'attività amministrativa dei singoli Assessori, per sottoporli all'esame della Giunta;
- h) nomina il Segretario Comunale, scegliendo nell'apposito albo, nel caso in cui non sia stipulata convenzione con altri comuni per la costituzione di un unico ufficio di segreteria;
- i) può attribuire a ciascun Responsabile in base a delega individuale l'esercizio della rappresentanza, compresa quella in giudizio. La delega non può essere di natura generale e può essere conferita fino alla durata del mandato del Sindaco o per un tempo predeterminato; con essa il Sindaco assegna al Responsabile delegato l'esercizio della rappresentanza per il compimento dei seguenti atti:
  - 1. rappresentanza in giudizio, con la possibilità di conciliare, transigere e rinunciare agli atti;
  - 2. stipulazione di convenzioni tra comuni per lo svolgimento di funzioni e servizi determinati. Il Sindaco può, altresì, delegare nelle medesime forme di cui sopra, ciascun Assessore e/o consigliere, per il compimento degli atti caratterizzati da una funzione di rappresentanza politico-istituzionale;
  - 3. stipulazione di convenzioni per la costituzione di consorzi e unioni di comuni;
- j) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla Legge;
- k) può concludere accordi con i soggetti interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale;
- l) sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al comune;
- m) sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende e "Istituzioni". In caso di rinnovo del Consiglio Comunale, sino ad eventuale modifica, si intendono confermati gli indirizzi già adottati dalla precedente Amministrazione.
- n) coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle Amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti;
- o) sottoscrive, insieme al Segretario Comunale, le deliberazioni della Giunta Comunale;
- p) adotta le Ordinanze contingibili e urgenti previste dalla Legge.;
- q) nomina un Commissario con competenza amministrativa e contabile per la predisposizione dello schema e per l'approvazione del Bilancio nell'ipotesi di cui all'articolo 141 comma 2 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni. In tal caso l'approvazione del Bilancio deve avvenire non oltre il termine di cinquanta giorni dalla scadenza di quello prescritto per l'approvazione del Bilancio stesso. Della nomina del Commissario è data notizia al Prefetto.
- r) esercita tutte le altre funzioni allo stesso attribuite da Leggi, dallo Statuto e dai Regolamenti.

### **Art. 38 Attribuzioni di vigilanza**

1. Il Sindaco:
  - a) acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati;
  - b) promuove direttamente o avvalendosi del Segretario Comunale, indagini e verifiche amministrative sull'attività del comune;
  - c) compie gli atti conservativi dei diritti del comune;
  - d) può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le "Aziende", le "Istituzioni" e le società per azioni, appartenenti all'Ente o a cui l'Ente partecipa, tramite i rappresentanti legali delle stesse e ne informa il Consiglio Comunale;
  - e) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, "Istituzioni" e società appartenenti al comune o da esso partecipate, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta Comunale.

### **Art. 39 Attribuzioni di organizzazione**

1. Il Sindaco:
  - a) stabilisce argomenti da inserire nell'ordine del giorno delle sedute del Consiglio Comunale;
  - b) esercita i poteri di polizia negli organismi pubblici di partecipazione popolare presieduti dal Sindaco, nei limiti previsti dalle leggi;
  - c) propone argomenti da trattare e dispone la convocazione della Giunta Comunale e la presiede;
  - d) ha potere di delega generale e parziale delle sue competenze ed attribuzioni e può conferire incarichi ad Assessori e Consiglieri;
  - e) riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al Consiglio Comunale

### **Art. 40 Vice Sindaco**

1. Il Vice Sindaco è l'Assessore che riceve dal Sindaco delega generale per l'esercizio di tutte le sue funzioni in caso di assenza o impedimento.
2. Le funzioni di Vice Sindaco possono essere assunte da un Assessore che rivesta anche la carica di Consigliere.
3. Il Sindaco può attribuire la delega generale all'esercizio di tutte le sue funzioni ad interim ad un altro Assessore, in caso di assenza o di impedimento del Vice Sindaco.
4. Delle deleghe rilasciate al Vice Sindaco ed agli Assessori deve essere fatta comunicazione al Consiglio Comunale ed agli organi previsti dalla Legge.

### **Art. 41 Mozioni di sfiducia**

1. Il voto del Consiglio Comunale contrario a una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni.
2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica nel caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.
3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un Commissario, ai sensi delle leggi vigenti.

**TITOLO IV**  
**ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI**  
**CAPO I**  
**IL SEGRETARIO COMUNALE**

**Art. 42 Ruolo e funzioni**

1. Il Segretario Comunale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell'apposito albo.
2. Il Consiglio Comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri comuni per l'ufficio di Segretario Comunale.
3. Lo stato giuridico e il trattamento economico del Segretario Comunale sono stabiliti dalla Legge e dalla contrattazione collettiva.
4. Il Segretario Comunale partecipa alle riunioni del Consiglio Comunale e della Giunta, ne redige i verbali che sottoscrive insieme al Presidente del Consiglio Comunale e al Sindaco.
5. Esercita, oltre a quelle previste dai precedenti commi, le altre funzioni stabilite dal regolamento e, in particolare, le seguenti:
  - a) roga i contratti nell'interesse del comune, quando non sia necessaria l'assistenza del notaio;
  - b) autentica le scritture private e gli atti unilaterali nell'interesse dell'Ente;
  - c) nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, presta consulenza giuridica agli organi del comune, ai singoli Consiglieri e agli uffici;
  - d) riceve dai Consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni della Giunta soggette a controllo eventuale del Difensore Civico;
6. Il Sindaco può delegare al Segretario Comunale ulteriori funzioni non previste dallo Statuto e dai Regolamenti, impartendo contestualmente le necessarie direttive per il loro corretto espletamento.
7. Il Segretario Comunale, per l'esercizio delle sue funzioni, si avvale della struttura, dei servizi e del personale Comunale.

## CAPO II UFFICI

### **Art. 43 Principi strutturali e organizzativi**

1. La struttura organizzativa del Comune si ispira a criteri di omogeneità di intervento, funzionalità, economicità, efficacia ed efficienza della gestione e di garanzia di una effettiva promozione e sviluppo della parità e delle pari opportunità nelle condizioni di lavoro e nello sviluppo professionale.
2. E' istituito il Comitato di pari opportunità ai sensi dell'art. 28 D.P.R. 333/90 il cui funzionamento verrà disciplinato da apposito regolamento con funzioni di controllo sulla realizzazione dei principi di cui al comma precedente.
3. Il Comune riconosce il lavoro del proprio personale come risorsa fondamentale al servizio della comunità, ne favorisce il miglioramento delle condizioni di prestazione e lo sviluppo professionale. Promuove la partecipazione individuale, collettiva e rappresentativa dei lavoratori alla elaborazione degli obiettivi e delle modalità di gestione, quale strumento di potenziamento della stessa.
4. Il Comune valorizza il sistema delle relazioni sindacali e ne garantisce la necessaria formazione e il libero sviluppo. Riconosce nel confronto con le organizzazioni dei lavoratori lo strumento fondamentale di valutazione della situazione organizzativa e dei metodi di lavoro, di verifica dei risultati raggiunti e di elaborazione previsionale e programmatica.
5. Il Comune riconosce l'autonomia professionale e decisionale dei Responsabili dei Servizi. Il principio di responsabilità comporta la valutazione dei risultati ottenuti, con riguardo anche al livello di efficienza ed efficacia raggiunto dai servizi e in rapporto alle risorse e ai mezzi assegnati.
6. Il Comune adegua il regolamento previsto dall'articolo 45 agli accordi collettivi nazionali approvati nelle forme di Legge.
7. Il Comune promuove la conferenza dei Responsabili dei Servizi, nonché la conferenza del personale, per formulare e discutere proposte sull'assetto organizzativo del lavoro.

### **Art. 44 Organizzazione degli uffici e del personale**

1. Il comune disciplina con appositi atti la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente Statuto, l'organizzazione degli uffici e dei servizi sulla base della distinzione tra funzione politica e di controllo attribuita al Consiglio Comunale, al Sindaco e alla Giunta e funzione di gestione amministrativa attribuita al direttore generale, se nominato, e ai responsabili degli uffici e dei servizi.
2. Gli uffici e i servizi sono organizzati secondo i principi di autonomia, trasparenza ed efficienza e i criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.
3. Le attività e i servizi offerti devono essere adeguati e rispondenti ai bisogni dei Cittadini.

### **Art. 45 Regolamento degli uffici e dei servizi**

1. Il regolamento di organizzazione stabilisce le norme generali per l'organizzazione e il funzionamento degli uffici e dei servizi e, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa.
2. Esso deve uniformarsi al principio della separazione tra la funzione politica di indirizzo e controllo - attribuita agli organi di governo - e la funzione di gestione amministrativa, tecnica e contabile, attribuita al Direttore Generale, se nominato, e ai Funzionari Responsabili.

#### **Art. 46 Attribuzioni del personale responsabile**

1. Al personale Responsabile delle aree ed a chi esercita le funzioni vicarie, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, dal Segretario Comunale, dal Direttore Generale se nominato, e dagli organi collegiali, compete l'approvazione dei ruoli dei tributi e dei canoni, nonché la stipulazione, in rappresentanza dell'Ente, dei contratti già approvati.
2. Il personale di cui al precedente comma provvede altresì al rilascio delle autorizzazioni commerciali, di polizia amministrativa, nonché delle autorizzazioni edilizie e all'emanazione delle ordinanze non contingibili ed urgenti.
3. I Responsabili provvedono ad organizzare gli uffici e i servizi a essi assegnati in base alle indicazioni ricevute dal direttore generale se nominato, ovvero dal Segretario e secondo le direttive impartite dal Sindaco e dalla Giunta Comunale.
4. Il Regolamento di organizzazione individua ulteriori competenze e le funzioni della tecnostuttura, nel rispetto della legislazione vigente.
5. I Responsabili delle aree possono delegare le proprie funzioni al personale a essi sottoposto, pur rimanendo completamente responsabili del regolare adempimento dei compiti loro assegnati.
6. Il Sindaco può delegare ai responsabili delle aree e al Segretario Comunale ulteriori funzioni non previste dallo Statuto e dai Regolamenti, impartendo contestualmente le necessarie direttive per il loro corretto espletamento.

#### **Art. 47 Direttore Generale**

1. Il Sindaco, previa delibera della Giunta Comunale, può nominare un direttore generale, al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato, secondo i criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione, dopo aver stipulato apposita convenzione tra comuni le cui popolazioni, sommate, raggiungano i 15 mila abitanti.
2. I compiti e le funzioni del direttore generale sono disciplinati dalla Legge e dal regolamento di organizzazione.

#### **Art. 48 Collaborazioni esterne**

1. Per obiettivi determinati e con convenzioni a termine, il regolamento può prevedere collaborazioni esterne in tutti i casi consentiti dalla Legge.

#### **Art. 49 Conferenza dei servizi e vicarietà**

1. Nei casi in cui la proposta di deliberazione sia particolarmente complessa, è ammissibile che i pareri dei Responsabili dei servizi interessati vengano resi contestualmente in una conferenza dei servizi convocata ad iniziativa del Segretario Comunale, su segnalazione di uno dei Responsabili dei servizi interessati.
2. Nel caso di assenza o di impedimento del responsabile dell'area funzionale, le relative funzioni sono esercitate, in via vicaria, dal dipendente della medesima area con qualifica più elevata, secondo le modalità previste dal regolamento.

**TITOLO V**  
**SERVIZI COMUNALI**  
**CAPO I**  
**SERVIZI**

**Art. 50 Definizione e categorie dei servizi pubblici**

1. Sono di competenza dell'Amministrazione Comunale, oltre quelli ad essa attribuiti per Legge, tutti i servizi la cui concreta erogazione sia diretta a produrre un beneficio alla collettività locale di cui il comune è Ente esponenziale.
2. A questo fine, si intende per servizio l'attività con la quale si produce una utilità economica o sociale diretta a conseguire un valore aggiunto per la collettività locale.
3. L'utilità di cui al comma precedente può anche essere tesa a mere prospettive di sviluppo e di promozione di attività in essere nell'ambito del territorio Comunale.
4. Sono compresi nei servizi pubblici anche quelli che abbiano per oggetto la produzione di beni.
5. Il Consiglio Comunale determina con propria deliberazione quali forme gestionali debbano assumere i vari servizi che fanno capo all'Amministrazione Comunale.
6. I servizi pubblici privi di rilevanza industriale possono essere gestiti mediante affidamento diretto ad "Istituzioni", ad "Aziende", anche consortili e a società di capitali costituite o partecipate dal comune, regolate dal codice civile; affidamento a terzi, in base a procedure di evidenza pubblica. E' autorizzata la gestione in economia.
7. La Giunta Comunale può procedere all'affidamento diretto dei servizi culturali e del tempo libero anche ad associazioni e fondazioni riconosciute dal Comune.
8. La Giunta Comunale può affidare i servizi gestiti in economia a terzi, in base a procedure di evidenza pubblica, quando sussistano ragioni tecniche, economiche o di utilità sociale.
9. I servizi pubblici locali di rilevanza industriale sono gestiti secondo la normativa stabilita dall'ordinamento degli enti locali integrato dalle discipline di settore.

**Art. 51 Gestione in economia**

1. Il comune gestisce in economia i servizi che per le loro modeste dimensioni o per le loro caratteristiche non rendano opportuna la costituzione di una istituzione o di una azienda speciale.
2. Con apposite norme di natura regolamentare il Consiglio Comunale stabilisce i criteri per la gestione in economia dei servizi.

**Art. 52 Concessione a terzi**

1. Il Consiglio Comunale, quando sussistano motivazioni tecniche, economiche e di opportunità sociale, può affidare la gestione di servizi pubblici in concessione a terzi demandandone la disciplina ad apposito regolamento.

**Art. 53 "Aziende" ed "Istituzioni"**

1. Per l'esercizio di servizi comunali con rilevanza imprenditoriale, il Consiglio Comunale può costituire "Aziende", organismi strumentali del comune, dotati di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio Statuto approvato dal Consiglio Comunale.
2. Per l'esercizio di servizi sociali, culturali ed educativi, senza rilevanza imprenditoriale, il Consiglio Comunale può costituire "Istituzioni", organismi strumentali del comune, dotati di sola autonomia gestionale. La delibera di costituzione approva il regolamento di gestione dell'istituzione.

3. Sono organi delle “Istituzioni” e delle “Aziende” il Consiglio di Amministrazione, il Presidente e il Direttore Generale. Il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione è stabilito dal regolamento.
4. I rappresentanti del Comune presso le “Istituzioni” e le “Aziende” sono nominati dal Sindaco che può revocarli per gravi violazioni di Legge, per documentata inefficienza o per difformità rispetto agli indirizzi e alle finalità dell’Amministrazione
5. L’ordinamento ed il funzionamento delle “Aziende” è stabilito dal proprio Statuto e dai Regolamenti. L’ordinamento ed il funzionamento delle “Istituzioni” è stabilito dal presente Statuto e dai Regolamenti comunali.
6. Le “Istituzioni” e le “Aziende” perseguono, nella loro attività, criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l’obbligo del pareggio della gestione finanziaria, assicurato attraverso l’equilibrio fra costi e ricavi, compresi i trasferimenti.
7. Il Consiglio Comunale stabilisce i mezzi finanziari e le strutture assegnate alle “Istituzioni” e alle “Aziende”; approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza e verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.
8. Il revisori dei conti dell’Ente Locale esercita le sue funzioni anche nei confronti delle “Istituzioni”.
9. Il Consiglio di Amministrazione provvede alla gestione dell’istituzione e dell’azienda speciale deliberando nell’ambito delle finalità e degli indirizzi approvati dal Consiglio e secondo le modalità organizzative e funzionali previste nei rispettivi Regolamenti.

#### **Art. 54 Società per Azioni e a Responsabilità Limitata**

1. Per la gestione di servizi pubblici comunali qualora sia opportuna in relazione alla natura o all’ambito territoriale del servizio la partecipazione di più soggetti pubblici o privati, il Consiglio Comunale può promuovere e/o approvare la costituzione di “Società per Azioni” o “a Responsabilità Limitata” a prevalente capitale pubblico locale, con la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati.
2. Nelle società di cui al primo comma, la prevalenza del capitale pubblico locale è realizzata mediante l’attribuzione della maggioranza delle azioni a questo Comune e, ove i servizi da gestire abbiano interesse pluricomunale, agli altri comuni che fruiscono degli stessi nonché, ove questa vi abbia interesse, la Provincia. Gli enti predetti possono costituire, in tutto o in parte, le quote relative alla loro partecipazione mediante conferimento di beni, impianti ed altre dotazioni destinate ai servizi affidati alla società.
3. Per l’esercizio di servizi pubblici comunali e per la realizzazione delle opere necessarie al corretto svolgimento del servizio, nonché per la realizzazione di infrastrutture ed altre opere di interesse pubblico che non rientrino, ai sensi della vigente legislazione statale e regionale, nelle competenze istituzionali di altri enti, il Consiglio Comunale può promuovere e/o approvare la costituzione di apposite “Società per Azioni” senza il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria anche in deroga ai vincoli derivanti da disposizioni di Legge specifiche.
4. Nell’atto costitutivo e nello Statuto è stabilita la rappresentanza numerica del comune nel Consiglio di Amministrazione e nel collegio sindacale e la facoltà, a norma dell’art. 2458 del codice civile, di riservare tali nomine al Consiglio Comunale.
5. L’atto costitutivo, lo Statuto o l’acquisto di quote o azioni devono essere approvati dal Consiglio Comunale.
6. I Consiglieri comunali non possono essere nominati nei consigli di Amministrazione delle società per azioni o a responsabilità limitata.
7. Il Sindaco o un suo delegato partecipa all’assemblea dei soci in rappresentanza dell’Ente.
8. Il Consiglio Comunale provvede a verificare annualmente l’andamento delle “Società per Azioni” o a “Responsabilità limitata” e a controllare che l’interesse della collettività sia adeguatamente tutelato nell’ambito dell’attività esercitata dalla società medesima.

## **Art. 55 Gestione associata dei servizi e delle funzioni**

1. Il Comune sviluppa rapporti con gli altri Comuni e la Provincia per promuovere e ricercare le forme associate più appropriate tra quelle previste dalla Legge in relazione alle attività, ai servizi, alle funzioni da svolgere ed agli obiettivi da raggiungere.



## **CAPO II FORME COLLABORATIVE**

### **Art. 56 Principio di cooperazione**

1. L'attività dell'Ente, diretta a conseguire uno o più obiettivi d'interesse comune con gli altri Enti Locali, si organizza avvalendosi dei moduli e degli istituti previsti dalla Legge attraverso accordi ed intese di cooperazione.

### **Art. 57 Convenzioni**

1. Il Comune promuove la collaborazione, il coordinamento e l'esercizio associato di funzioni, anche individuando nuove attività di comune interesse, ovvero l'esecuzione e la gestione di opere pubbliche, la realizzazione di iniziative e programmi speciali ed altri servizi, privilegiando la stipulazione di apposite convenzioni con altri Enti Locali o loro enti strumentali.
2. Le convenzioni contenenti gli elementi e gli obblighi previsti dalla Legge, sono approvate dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei componenti.

### **Art. 58 Consorzi**

1. Il Consiglio Comunale, in coerenza ai principi statutari, può costituire Consorzi tra Comuni ed altri Enti Pubblici per la gestione associata di uno o più servizi e per l'esercizio associato di funzioni.

### **Art. 59 Unione dei Comuni**

1. In attuazione dei principi della Legge di riforma delle Autonomie Locali, il Consiglio Comunale, ove sussistano le condizioni, costituisce, nelle forme e con le finalità previste dalla Legge, Unioni di Comuni con l'obiettivo di migliorare le strutture pubbliche ed offrire servizi più efficienti alla collettività.

### **Art. 60 Accordi di programma**

1. Il Comune per la realizzazione di opere, interventi o programmi previsti in Leggi Speciali o Settoriali che necessitano della attivazione di un procedimento complesso per il coordinamento e l'integrazione dell'attività di più soggetti interessati, promuove e conclude accordi di programma.
2. Il Sindaco, o suo delegato, definisce e stipula l'accordo, previa deliberazione d'intenti del Consiglio Comunale, con l'osservanza delle altre formalità previste dalla Legge e nel rispetto delle funzioni attribuite con lo Statuto.

## **TITOLO VI**

### **CONTROLLO ECONOMICO-FINANZIARIO**

#### **Art. 61 Patrimonio - Contabilità e Bilancio**

1. Del patrimonio Comunale sono redatti dettagliati inventari, secondo le norme stabilite dal regolamento sull'Amministrazione del patrimonio.
2. L'ordinamento finanziario e contabile del Comune è disciplinato dalla Legge. Con apposito regolamento sono emanate le norme relative alla contabilità generale.

#### **Art. 62 Revisore dei Conti**

1. Il Revisore dei Conti esercita le funzioni ad esso demandate dalla Legge in piena autonomia e con la diligenza del mandatario.
2. Nell'esercizio della funzione di controllo e di vigilanza della regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'Ente ed ai relativi uffici nei modi indicati dal regolamento. Egli è tenuto ad accertare la regolarità delle scritture contabili attraverso la presa visione e la conoscenza degli atti che comportino spese.
3. Egli è tenuto a presentare al Consiglio Comunale, per il tramite della Giunta Comunale, ogni anno e comunque tutte le volte che lo ritenga necessario, una relazione contenente il riferimento dell'attività svolta, nonché i rilievi e le proposte ritenute utili a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità di gestione.
4. In sede di esame del rendiconto di gestione e del conto consuntivo il Revisore dei Conti presenta la relazione di accompagnamento redatta ai sensi di Legge e presenza alla relativa seduta Consiliare.
5. Il Revisore può essere sentito dal Consiglio Comunale in ordine a specifici fatti di gestione ed ai rilievi mossi all'operato dell'Amministrazione e pertanto presenziare alle relative riunioni.
6. Il Revisore dei Conti oltre a possedere i requisiti prescritti dalle norme sull'ordinamento delle autonomie locali, deve possedere quelli di eleggibilità fissati dalla Legge per l'elezione a consigliere Comunale e non ricadere nei casi di incompatibilità previsti dalla stessa.

#### **Art. 63 Controllo di gestione**

1. Per definire in maniera compiuta il complessivo sistema del controllo interno economico-finanziario dell'Ente, il regolamento individua metodi, indicatori e parametri quali strumenti di supporto per le valutazioni di efficacia, efficienza ed economicità dei risultati conseguiti rispetto ai programmi ed ai costi sostenuti.
2. La tecnica di controllo di gestione deve costruire misuratori idonei ad accertare periodicamente:
  - a) la congruità delle risultanze rispetto alle previsioni;
  - b) la quantificazione economica e di costi sostenuti per la verifica di coerenza con i programmi approvati;
  - c) il controllo di efficacia ed efficienza dell'attività amministrativa svolta;
  - d) l'accertamento degli eventuali scarti negativi fra il progetto e la realizzazione ed individuazione delle relative responsabilità.

**PARTE III**  
**FUNZIONE NORMATIVA**  
**TITOLO VII**  
**NORMAZIONE**

**Art. 64 Statuto**

1. Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell'Ordinamento Comunale. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del Comune.
2. Lo Statuto e le sue modifiche, entro 15 giorni successivi alla data di esecutività, sono sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità.

**Art. 65 Regolamenti**

1. Il Comune emana Regolamenti:
  - nelle materie ad esso demandate dalla Legge o dallo Statuto;
  - in tutte le altre materie di competenza Comunale.
2. Nelle materie di competenza riservata dalla Legge generale agli Enti Locali, la potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto delle suddette norme generali e delle disposizioni statutarie.
3. Nelle altre materie i Regolamenti comunali sono adottati nel rispetto delle Leggi Statali e regionali, tenendo conto delle altre disposizioni regolamentari emanate dai soggetti aventi una concorrente competenza nelle materie stesse.
4. L'iniziativa dei Regolamenti spetta alla Giunta e a ciascun Consigliere.
5. Nella formazione dei Regolamenti possono essere consultati i soggetti interessati.
6. I Regolamenti sono soggetti a pubblicazione all'Albo Pretorio insieme alla delibera che li approva. Essi debbono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.

**Art. 66 Ordinanze**

1. Il Sindaco emana, nel rispetto delle norme costituzionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico, ordinanze contingibili ed urgenti nelle materie e per le finalità previste dall'ordinamento degli Enti Locali. Tali provvedimenti devono essere adeguatamente motivati. La loro efficacia, necessariamente limitata nel tempo, non può superare il periodo in cui perdura la necessità.
2. In caso di assenza del Sindaco, le ordinanze sono emanate da chi lo sostituisce ai sensi del presente Statuto.
3. Quando l'Ordinanza ha carattere individuale, essa deve essere notificata al destinatario. Negli altri casi essa viene pubblicata per quindici giorni consecutivi all'Albo Pretorio.

**Art. 67 Adeguamento delle fonti normative comunali a leggi sopravvenute**

1. Gli adeguamenti dello Statuto e dei Regolamenti debbono essere apportati, nel rispetto dei principi dell'Ordinamento Comunale contenuti nella Costituzione, nell'Ordinamento degli Enti Locali, entro i 180 giorni successivi all'entrata in vigore delle nuove disposizioni.

**Art. 68 Norme transitorie e finali**

1. Lo Statuto adottato dal Consiglio Comunale con la procedura stabilita dall'ordinamento degli Enti Locali è pubblicato sul *Bollettino Ufficiale* della Regione Lazio, è affisso all'Albo Pretorio Comunale per trenta giorni consecutivi ed è inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti. Entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'Albo Pretorio. Sarà cura dell'Amministrazione mettere a disposizione dei cittadini, dandone adeguata pubblicità, copia del presente Statuto